

Un registro imprese multifunzione

Deposito dell'atto di trasferimento quote con effetti dichiarativi

Pagine a cura
DI GIUSEPPE RIPA

Il deposito dell'atto di trasferimento delle quote sociali nel registro delle imprese legittima lo status di socio nei confronti della società. E dunque la pubblicità nel registro delle imprese ha effetto dichiarativo: è questa l'innovazione che deriva dall'eliminazione del libro soci.

Tale misura è stata inserita nel decreto c.d. anti-crisi del 2008 per agevolare le srl, ma ciò ha creato a livello applicativo non poche criticità.

Parlando di trasferimento di quota di società a responsabilità limitata non si può, comunque, non richiamare l'essenza della sua natura giuridica.

La configurazione della quota di una Srl considerata come un bene immateriale si può far risalire alla sentenza della Cassazione civile, sez. 3, n. 7409 del 12/12/1986. In essa, infatti, il giudice afferma che «sono considerati beni mobili, oltre ai beni materiali aventi natura mobiliare, anche i beni immateriali, tra i quali va ricompresa, [...] la quota nella società a responsabilità limitata; risultando, così una equiparazione, disposta dalla norma, dei beni immateriali ai beni mobili materiali». Nel corso degli anni la giurisprudenza si è allineata alla sentenza sopra richiamata, anche se non senza contrasti (Cass. civ. 23 gennaio 1997, n. 697; Cass. civ. 4 giugno 1999, n. 5494; Cass. civ. 26 maggio 2000, n. 6957). Si torna a parlare della natura giuridica della quota in una più recente decisione della Cass. civ., sez. I, la n. 19161 del 13 settembre 2007, nella quale si ritrova e dunque si consolida il concetto che «nella società a responsabilità limitata la quota di partecipazione di un socio non può essere rappresentata da azioni» esprimendo essa «una posizione contrattuale obiettiva, che, in quanto suscettibile di formare oggetto di diritti, costituisce un bene ai sensi dell'articolo 810, c.c. e in particolare un bene immateriale, equiparato ai beni mobili in base all'articolo 812, c.c., comma ultimo».

Intesa in questo senso, ebbene, la partecipazione rappresenta un insieme unitario di doveri, poteri, diritti e obblighi spettanti alla condizione di socio in quanto legato all'organizzazione societaria, sicché trasferibile.

Efficacia della trasferibilità. Il codice civile al comma 1 dell'art. 2469 enfatizza il principio generale della trasferibilità delle partecipazioni con l'avverbio «liberamente» sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

La libera trasmissibilità della quota, infatti, muove sia dalla espressione letterale posta nell'atto costitutivo, ma anche dalla mancanza di previsioni.

Tale libertà viene limitata dal momento in cui, sempre al com-

Efficacia del trasferimento

dal 28 marzo 2009 (data di entrata in vigore della L. 2/2009):

<u>Nei confronti delle parti</u>	⇒	consenso tra le parti
<u>Nei confronti della società</u>	⇒	Al momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese (c. 1, art. 2470, c.c.)
<u>Nei confronti di terzi</u>	⇒	Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese

Prima del 28 marzo 2009:

Il trasferimento era efficace nei confronti della società a partire dall'iscrizione nel Libro soci il quale legittimava l'esercizio dei diritti sociali.

ma 1 dell'art. 2469, c.c., si dà la possibilità agli organi societari di inserire clausole ostative alla trasferibilità, esaltando così l'essenza personalistica della Srl.

Diversamente il legislatore, riguardo l'efficacia della trasferibilità, affermando che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito» (comma 1, art. 2470, c.c.), non lascia spazi di manovra all'autonomia privata dei soci, omettendo, infatti, la possibilità che l'atto costitutivo possa prevedere clausole contrarie.

Trattasi, quindi, di norma imperativa e ciò è fortemente sostenuto dalla recente pronuncia del giudice del registro delle imprese del Tribunale di Verona, n. 1289 del 14 settembre 2009 che ha affermato, senza ombra di dubbio, che «non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell'art. 2470, c.c.» e questo in osservazione «del secco tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell'autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico della società».

In altri termini il sistema così definito non può essere intaccato, in senso ostativo, dalla discrezionalità del socio espressa nell'atto costitutivo.

Nulla vieta, comunque, la possibilità di tenere un libro soci facoltativo utilizzato per includere informazioni che, per loro natura, non devono essere comunicate nel registro imprese. Giacché il suo fine ultimo lo si ritrova esclusivamente nel dare conoscenza di notizie e vicende partecipative, senza avere, si sottolinea, alcuna rilevanza giuridica; in tal senso risulta essere ancora un valido strumento nelle mani dell'amministratore diligente che onde

evitare di scaricare continue visure camerali può avere a disposizione una situazione aggiornata sulla compagine societaria, solo consultando il libro soci.

A livello applicativo, se prima era l'iscrizione al Libro soci che legittimava l'esercizio dei diritti sociali, oggi, basta solamente deporre l'atto di trasferimento nel registro delle imprese per essere socio; con questa novità il legislatore intendeva semplificare e, non di meno, ridurre i costi amministrativi, ma ciò ha causato qualche criticità che qui vale la pena considerare.

Un primo inghippo lo si trova nella non infrequente cessione plurima delle quote. Il comma

3 dell'art. 2470, c.c. ha stabilito che tra più acquirenti prevale chi per primo, in buona fede, ottiene l'iscrizione al registro delle imprese, senza tener conto della data di stipula dell'atto. Tuttavia, posto che il conservatore del registro delle imprese non è obbligato a iscrivere gli atti secondo l'ordine di protocollazione dei depositi, a seguito della nuova normativa, potrebbe verificarsi il caso in cui l'acquirente che assume la qualità di socio in virtù della priorità dell'iscrizione nel registro non sia lo stesso che invece ha esercitato i diritti sociali in forza del deposito.

Inoltre, posto che, come detto sopra, l'efficacia del trasferimen-

to nei confronti della società si realizza al momento del deposito dell'atto e invece nei confronti dei terzi al momento dell'iscrizione al registro, si rilevano due «atti assai diversi sul piano temporale, della provenienza soggettiva e delle finalità perseguite». Ci si chiede dunque cosa succede in caso di diniego dell'iscrizione se l'acquirente mette in atto azioni in qualità di socio durante il gap temporale tra deposito e iscrizione.

Si è dell'idea che la mancata iscrizione comporta, in linea generale, l'inopponibilità ai terzi dell'atto di trasferimento per il venir meno dell'effetto pubblicitario di cui all'art. 2193, c.c.; tuttavia, come chiarisce la pronuncia del giudice del registro delle imprese del Tribunale di Verona, soprarichiamata, «è proprio l'art. 2193, c.c. che, [...], fa salva la facoltà di provare che i terzi, tra cui la società, avevano (o avrebbero potuto avere con la diligenza professionale all'uopo richiesta) conoscenza dell'atto per effetto conseguente. Nella fattispecie, pertanto, essendovi stata l'annotazione pubblica del deposito dell'atto di cessione ai fini di iscrizione ed essendo certificabile tale circostanza mediante semplice visura camerale, nessun riflesso negativo alla pubblicità dell'atto potrà derivare dal rifiuto d'iscrizione».

In buona sostanza il registro delle imprese rimane il tipico strumento di pubblicità soggettiva e diventa l'unico idoneo ad attribuire al cessionario la legittimazione all'esercizio dello status di socio.